

# Assemblee da remoto, doppio rinvio a fine 2024

## Milleproroghe

Nel Ddl capitali approvato definitivamente dal Senato differimento più ampio

Intervento fino ad aprile in conversione del Dl 215 in vigore per pochi giorni

**Angelo Busani**

Per lo svolgimento delle assemblee societarie nel 2024 si origina una singolare situazione a causa della coincidente pubblicazione ieri in Gazzetta della legge di conversione (legge 18/2024) del Dl Milleproroghe (il Dl 215/2023) e l'approvazione due giorni fa da parte del Senato del Ddl capitali (si veda «Il Sole 24 Ore» di ieri).

Sia l'articolo 3, comma 12-duodecies del Dl 215/2023 (comma introdotto dalla legge di conversione) sia l'articolo 11, comma 2, del Ddl capitali conferiscono infatti reviviscenza all'articolo 106 del Dl 18/2020, vale a dire il decreto legge che, all'inizio del periodo epidemico, disciplinò lo svolgimento emergenziale delle assemblee delle società e degli enti nell'epoca del Covid-19.

La differenza tra il Milleproroghe e il Ddl capitali è che:

- il Milleproroghe resuscita l'articolo 106 fino al 30 aprile 2024;
- il Ddl capitali dispone invece la resurrezione dell'articolo 106 fino al 31 dicembre 2024.

In sostanza, la norma inserita in conversione del Milleproroghe è destinata a rimanere in vigore solo per i pochi giorni che occorreranno per pubblicare il Ddl capitali nella «Gazzetta Ufficiale».

Più in generale, il Ddl capitali consente poi alle società quotate di rendere stabile, mediante l'inserimento nello statuto sociale di una clausola ad hoc, la normativa (ad oggi di natura transitoria e che è applicabile a prescindere da qualsiasi previsione statutaria in tal senso) che consente di svolgere le assemblee imponendo ai soci di potervi partecipare solo rilasciando una delega al rappresentante designato. In sostanza, il futuro assetto delle assemblee delle società quotate è quello di svolgersi senza la presenza fisica dei soci, né di persona, né mediante collegamento in telecomunicazione.

Per effetto, dunque, del Milleproroghe da subito e del Ddl capitali fra qualche giorno, torna a essere vigente la norma di cui al predetto articolo 106, Dl 18/2020 il quale, detto in sinte-

si, dispone che:

- nelle società quotate, le assemblee possano essere svolte impedendo ai soci di intervenire all'assemblea e obbligandoli a parteciparvi necessariamente conferendo un'apposita delega al cosiddetto «rappresentante designato»;
- l'obbligo di intervenire in assemblea solamente mediante il rilascio di una delega al rappresentante designato (in deroga a qualsiasi norma di legge o clausola statutaria) anche per le società con azioni ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione, le società con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante, le banche popolari e le banche di credito cooperativo, le società cooperative e le società mutue assicuratrici;
- nelle società diverse da quelle quotate e negli enti non societari, le assemblee possano essere convocate consentendo o imponendo ai partecipanti di intervenire anche o solo mediante strumenti di telecomunicazione, pur se il rispettivo statuto non prevedesse tale modalità.

L'articolo 106 del decreto legge 18/2020 aveva cessato il suo vigore, dopo diverse proroghe, il 31 luglio 2023. La sua originaria scadenza era stata fissata al 31 luglio 2020, che poi era stata prorogata, per effetto di un assai complicato intreccio normativo, dapprima al 15 ottobre 2020 e, in seguito, al 31 dicembre 2020, al 31 marzo 2021, al 31 luglio 2021, al 31 dicembre 2021, al 31 luglio 2022 e, infine, appunto al 31 luglio 2023.

## IL DUPLICE FRONTE

### L'allungo

La conversione del Milleproroghe (Dl 215/2023) consente le assemblee societarie online fino al 30 aprile, mentre nel Ddl capitali approvato definitivamente dal Senato la chance è consentita fino al 31 dicembre 2024